

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE  
(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Dicembre 2011**

**Unione europea – IVA**

**C. giust. CE, sez. III, 15 dicembre 2011, C-427/2010, Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.**

*Il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebitto che prevede un termine di prescrizione per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebitto, esercitata dal committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, soggetto passivo dell'IVA, più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l'azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da detto prestatore nei confronti dell'amministrazione finanziaria, purché tale soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell'imposta di cui trattasi nei confronti della predetta amministrazione. Quest'ultima condizione non è soddisfatta qualora l'applicazione di una normativa siffatta abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi*